

Comune di Montagnana (PD)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIALE – P.C.A.T.

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995
Legge Regionale Veneto n. 21 del 10 maggio 1999

Regolamento Acustico del Comune di Montagnana

Disciplina delle attività rumorose

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Pubblicato all'albo il

Entrato in vigore il

Indice

TITOLO I - RIFERIMENTI GENERALI	3
Articolo 1 - Campo di applicazione	3
Articolo 2 - Generalità, definizioni, limiti.....	3
TITOLO II - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	5
Articolo 3 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.....	5
Articolo 4 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico	6
Articolo 5 - Valutazione di Impatto Acustico.....	7
Articolo 6 - Piani di risanamento acustico.....	7
Articolo 7 - Requisiti acustici passivi degli edifici.....	7
TITOLO III - SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO	8
Articolo 8 - Campo di applicazione.....	8
Articolo 9 - Documentazione.....	8
Articolo 10 - Sospensione dell'attività.....	8
TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	9
Articolo 11 - Generalità.....	9
Articolo 12 - Deroga semplificata.....	9
Articolo 13 - Spettacoli, manifestazioni a carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, soggette a deroga semplificata	10
Articolo 14 - Deroga ordinaria	11
Articolo 15 - Cantieri edili, stradali e assimilabili	12
TITOLO V - UTILIZZO DI MACCHINE/IMPIANTI RUMOROSI.....	13
Articolo 16 - Impianti di trattamento dell'aria	13
Articolo 17 - Utilizzo di macchine destinate all'agricoltura.....	13
Articolo 18 - Cannoncini antigrandine o antistorno.....	14
Articolo 19 - Utilizzo di macchine/impianti da giardinaggio.....	14
Articolo 20 - Segnalatori acustici di allarme	14
Articolo 21 - Sirene di segnalazione turni di lavoro	15
Articolo 22 - Pubblicità fonica	15
Articolo 23 - Autolavaggi	15
Articolo 24 - Fuochi d'artificio	16
Articolo 25 - Attività sportive rumorose.....	16
Articolo 26 - Attività di raccolta rifiuti, pulizia del suolo	16
Articolo 27 - Disturbo della quiete pubblica	16
Articolo 28 - Altre attività rumorose	17
TITOLO VI - CONTROLLO E SANZIONI	18
Articolo 29 - Competenze del Comune	18
Articolo 30 - Sanzioni amministrative	18
Articolo 31 - Sanzioni penali.....	18
Articolo 32 - Accertamento delle violazioni.....	18
TITOLO VII - SOSPENSIONE/REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	19
Articolo 33 - Sospensioni, revoche.....	19
Articolo 34 - Provvedimenti d'urgenza	19
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Articolo 35 - Coordinamento con gli altri strumenti urbanistici	20
Articolo 36 - Entrata in vigore.....	20

TITOLO I - RIFERIMENTI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e decreti attuativi collegati.
2. Valgono le definizioni indicate nella Legge 447/95 e nei Decreti Attuativi collegati.
3. Schiamazzi e strepiti di animali sono regolamentati dal C.P. artt. 659e 660 e dal C.C. all'art. 844, oltre che dal regolamento comunale di Polizia Urbana.
4. Secondo quanto previsto dalla Legge 447/95, i limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica Territoriale devono essere rispettati da tutti.
5. Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 21/1999, art. 2 "Ambito di tutela", la tutela dell'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
6. Il suono delle campane delle chiese, tradizionali elementi di caratterizzazione del territorio e della comunità di Montagnana, è escluso dal novero delle attività rumorose.

Articolo 2 - Generalità, definizioni, limiti

1. Per il territorio comunale è stato adottato un Piano di Classificazione Acustica Territoriale (di seguito indicato con **PCAT**) che prevede la suddivisione dello stesso in zone acusticamente omogenee.

2. Per ciascuna zona sono stabiliti valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità, così come previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Ai sensi del D.P.R.30/03/04 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" (art. 11 L. 447/95), per le infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono individuate e rappresentate sugli elaborati grafici allegati al PCAT le fasce territoriali di pertinenza acustica e la relativa classificazione.

Analogamente per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza acustica e la relativa classificazione per le infrastrutture di trasporto ferroviario, valgono le disposizioni del D.P.R. 18/11/98 n.459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 L. 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Le fasce stradali/ferroviarie di pertinenza acustica si devono considerare come "fasce con limiti diversi relativi alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale e ferroviario": il limite di zona locale imposto dal PCAT dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

3. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane (cioè alterazione del benessere psicofisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute) nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (L. 447/95).

4. Periodo di osservazione diurno: la fascia oraria compresa dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

5. Periodo di osservazione notturno: la fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

6.Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

7.Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

8.Valore limite differenziale: la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

9.Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

10.Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

11. Tabelle di riferimento per i valori limite (D.P.C.M. 14/11/97).

Tabella dei valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo(22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella dei valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo(22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella dei valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo(22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

12. Attività rumorose permanenti: le attività di carattere commerciale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. In tali attività sono incluse quelle temporanee, ma ripetitive, che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.

Per gli impianti a ciclo continuo vale il D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

13. Attività rumorose temporanee le attività limitate nel tempo quali manifestazioni, spettacoli, cantieri edili, stradali e assimilabili, ecc.; per le attività rumorose temporanee può essere necessaria l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 secondo le modalità previste dal presente regolamento.

14. Pubblici esercizi: si devono intendere tutte le attività aperte al pubblico.

15. Tecnico Competente in Acustica: definito all'art.2 c.6 della L. 447/95. Gli elenchi regionali dei Tecnici Competenti possono essere reperiti sui siti internet delle Regioni.

16. Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (di seguito indicato con **DPIA**): documento tecnico richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

17. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (di seguito indicato con **VPCA**): documento tecnico richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

18. Valutazione di Impatto Acustico (di seguito indicato con **VIA**): documento tecnico redatto allo scopo di effettuare specifiche valutazioni su sorgenti già esistenti, le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Articolo 3 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

1. Ai sensi dell'art.6 della L. 349/86, dell'art.8 c.2 della L. 447/95 e secondo quanto previsto dall'art. 1 della D.D.G. ARPAV n.3/2008, la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (di seguito indicata con **DPIA**), redatta da Tecnico Competente in Acustica, predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nella medesima D.D.G. ARPAV n.3/2008, deve essere prodotta, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate agli utilizzi di seguito elencati e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F (rispettivamente autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali), in base alla classificazione prevista dal D.Lgs. 142/04 e successive modificazioni;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- strutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite ad attività commerciali polifunzionali;
- circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
- pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
- discoteche;
- struttura adibite ad attività sportive o ricreative.

2. Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, è richiesta presentazione di **DPIA** al fine di permettere agli enti locali e all'ARPAV le valutazioni di competenza presso le sedi istituzionali di competenza; analogamente per quanto riguarda opere/attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

E' necessario presentare **DPIA** prima dell'inizio dell'attività e prima della realizzazione di modifiche quali cambiamenti di orario, di macchinari o modifiche agli impianti tecnologici che comportino variazioni significative alle emissioni sonore, per le attività elencate al comma 1 e per le quali non sia previsto il rilascio di specifiche autorizzazioni.

4.La mancata presentazione della **DPIA** determina il diniego di autorizzazione, permesso di costruire, concessione, licenza, ovvero di ogni altra documentazione relativa a denuncia di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività o atto equivalente.

5. Nei casi in cui sia prevista unicamente la Denuncia di Inizio Attività, Scia od altro atto equivalente, il soggetto interessato deve produrre **DPIA** unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto equivalente.

6. Nei casi in cui sia previsto il superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, ai sensi dell'art.8c.6 della L. 447/95, la **DPIA** deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate da attività/macchine/impianti. In tale caso è necessario il nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto all'art.8 c.6 della L. 447/95.

7.La **DPIA** può essere redatta con procedura semplificata nei casi previsti all'art. 4 della D.D.G. ARPAV n.3/2008: la **DPIA** può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante comprovante l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore. Il procedimento semplificato non può essere adottato per le **DPIA** riferite a ricettori o aree inserite in Classe 1 del PCAT.

8.Le attività esonerate dalla presentazione di **DPIA** sono quelle elencate all'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico".

9. La realizzazione di quanto indicato nella **DPIA** e delle eventuali prescrizioni dell'ASL competente per il territorio è condizione vincolante per il rilascio o l'acquisizione del silenzio assenso/attestazione dell'agibilità/usabilità della struttura e quindi ove previsto della licenza. Unitamente alla documentazione prevista dall'art. 25 del D.P.R. 380/11, deve essere prodotta certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla **DPIA** e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione deve essere sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

10. Le modifiche di titolarità dell'attività, del legale rappresentante, i subingressi in attività esistenti, qualora non modifichino ciclo produttivo, macchinari e strutture esistenti, non sono soggette a **DPIA**.

11. L'Ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa può richiedere una verifica strumentale in fase di funzionamento dell'opera/attività per la quale sia stata presentata **DPIA**; il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti sonori di legge.

12. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e tutte le indicazioni contenute nella D.D.G. ARPAV n.3/2008.

Articolo 4 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. Ai sensi dell'art.8 c.3 della L. 447/95, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (di seguito indicata con **VPCA**), redatta da Tecnico Competente in Acustica, predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nella D.D.G. ARPAV n.3 del 29/01/08, deve essere prodotta dai soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai all'art.3 c.1 del presente regolamento.

La realizzazione delle precedenti tipologie di insediamenti deve intendersi come ex novo o come cambiamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti.

La mancata presentazione della documentazione relativa alla **VPCA** comporta il diniego/rigetto del titolo abilitativo per l'esecuzione dell'intervento o per l'avvio dell'attività.

2. Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale mancato rispetto dei limiti considerati, l'Amministrazione comunale potrà negare la concessione per l'esecuzione dell'intervento / l'avvio dell'attività o formulare prescrizioni atte a garantire il rispetto dei limiti acustici.

3. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e tutte le indicazioni contenute nella D.D.G. ARPAV n.3/2008.

Articolo 5 - Valutazione di Impatto Acustico

1. La Valutazione di Impatto Acustico (di seguito indicata con **VIA**) è prevista per l'effettuazione di specifiche valutazioni su sorgenti di rumore già esistenti e le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.

2. E' necessario produrre **VIA** anche per opere già esistenti per le quali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportino significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio oggetto di indagine.

3. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e tutte le indicazioni contenute nella D.D.G. ARPAV n.3/2008.

Articolo 6 - Piani di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose permanenti, qualora i livelli di rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito Piano di Risanamento Acustico, redatto da Tecnico Competente in Acustica, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del PCAT.

2. Il Piano di Risanamento Acustico deve indicare il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti stabiliti dal PCAT: tale termine non può essere superiore a 12 mesi dalla data di approvazione del Piano. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione dei piani di intervento può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Se il limite temporale di 12 mesi stabilito per l'adeguamento è ritenuto insufficiente dall'impresa, essa può presentare domanda di proroga al SUAP Comunale, motivandone le cause e indicando i termini entro i quali saranno attuati gli interventi di risanamento acustico.

3. Per le imprese che non presentano Piano di Risanamento Acustico, il termine entro il quale adeguarsi ai limiti stabiliti dal PCAT è fissato in mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo TITOLO VI del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'art.10 c.5 della L. 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al c.2 del medesimo art.10, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente.

Articolo 7 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Il D.P.C.M. 5/12/97 determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. Le definizioni, le classificazioni e i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono quelle previste nel D.P.C.M. 5/12/97, relative tabelle e allegati.

3. In sede di richiesta/comunicazione di titolo abilitativo di un progetto edilizio per gli interventi definiti dall'art.3, c.1, lett. d) (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione d'uso), ed e) del D.P.R. n. 380 del 6/06/01 e successive modifiche e integrazioni deve essere presentata, a firma di tecnico abilitato, idonea documentazione tecnica con indicazione degli accorgimenti e delle tipologie dei materiali che si intende utilizzare al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/97.

Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al periodo precedente, sospende il procedimento sino all'acquisizione dell'integrazione richiesta, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, deve essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera atte alla verifica strumentale del rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 5/12/97. Il collaudo deve essere svolto e documentato da Tecnico Competente in Acustica.

In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art.47 del D.P.R. 445/2000), nell'ambito della richiesta di agibilità, con la quale si asseveri:

- l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione tecnica previsionale di cui al comma 3 precedente;
- il rispetto degli indici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97.

TITOLO III - SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 8 - Campo di applicazione

1. Il D.P.C.M.215/99 determina i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (discoteche, sale da ballo, ecc.), compresi circoli privati in possesso della necessaria autorizzazione, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettati i limiti acustici di legge stabiliti dal PCAT, oltre a quelli fissati dal D.P.C.M. 215/99 ; sono fatti salvi tutti gli oneri previsti dal D.P.C.M. 215/99 in capo al titolare dell'attività.

3. Per attività a carattere temporaneo si veda il successivo Titolo IV.

Articolo 9 - Documentazione

1.La richiesta di licenza per l'avvio di nuove attività di cui al presente titolo deve essere presentata al SUAP Comunale, accompagnata, oltre che dalla necessaria documentazione, da **DPIA** redatta da Tecnico Competente in Acustica.

La **DPIA** è richiesta anche nel caso di attività già in essere per ampliamenti, modifiche/ristrutturazioni edilizie, modifiche/potenziamenti delle attrezzature rumorose utilizzate, estensioni di orario nella fascia serale/notturna.

Copia della **DPIA** e di tutta la documentazione riguardante gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente titolo, a disposizione degli Enti di controllo.

2. Il Responsabile del Servizio esprime il proprio parere sulla documentazione tecnica presentata e si riserva la facoltà di impartire prescrizioni in merito.

3. Le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

4. Per cambi di ragione sociale, subingressi ovvero ogni altra variazione per la quale non siano previste modifiche degli impianti in uso o degli orari di apertura, il legale rappresentante presenterà al SUAP Comunale dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'invarianza dello stato di fatto sia per gli impianti che gli orari, che dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente titolo, a disposizione degli enti di controllo.

Articolo 10 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività adotterà tutti gli accorgimenti necessari per il rispetto della convivenza civile, richiedendo se necessario l'intervento delle Forze dell'ordine.

2. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile del Servizio si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa: la riattivazione dell'attività è condizionata alla regolarizzazione della posizione. Ai sensi dell'art.9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 11 - Generalità

1. Si definisce attività rumorosa temporanea o a carattere temporaneo qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni non fisse (provvisorie) come cantieri edili, stradali, manifestazioni musicali, sportive, fieristiche, politiche, di beneficenza, feste popolari, sagre, ecc. . Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata.

Ai sensi dell'art.7 c.6 della L.R. 21/99, sono considerate attività rumorose temporanee anche quelle provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe. Tali attività sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

2. Ai sensi del presente regolamento, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite purché rispettino i limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dal PCAT; il mancato rispetto dei suddetti limiti comporta autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco. Per tutti i provvedimenti di deroga non si considera valido il "silenzio assenso".

3. Il Sindaco, con ordinanza motivata (pubblico interesse, ordine/sicurezza pubblica, modificazioni della situazione di fatto, motivi di igiene e sanità pubblica, mancato rispetto dei limiti previsti dal provvedimento di deroga, ecc.), può in qualsiasi momento sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area.

4. Nel caso di utilizzo di area privata, il Comune ne prende atto acquisendo un documento di assenso da parte del proprietario a beneficio degli organizzatori.

5. Si intendono escluse dalla definizione di cui al comma 1 le attività rumorose stagionali o fisse disciplinate dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. 215/99.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo TITOLO VI.

Articolo 12 - Deroga semplificata

Premesso:

- che sono fatte salve tutte le attività che non necessitano di deroga in quanto non presuppongono il superamento dei limiti fissati dal Piano;
- che le richieste di deroga semplificata potranno essere presentate anche con unica istanza per più eventi nel corso dell'anno solare.

1. Per le attività rumorose a carattere temporaneo indicate nel successivo art.13 del presente regolamento è necessaria autorizzazione in deroga semplificata. Possono altresì accedere al provvedimento di deroga semplificata i cantieri temporanei e mobili secondo quanto indicato nel successivo art.15 del presente regolamento.

La richiesta, redatta dall'organizzatore/responsabile della manifestazione su modello predisposto dal SUAP Comunale ed in ragione della tipologia, deve essere inoltrata o al SUAP del comune di Montagnana per il tramite del portale informatico presso la Camera di Commercio di Padova o al Responsabile del Servizio per il tramite del protocollo comunale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

Articolo 13 - Spettacoli, manifestazioni a carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, soggette a deroga semplificata

1. Si considerano attività potenzialmente rumorose a carattere temporaneo soggette a deroga semplificata quelle esercitate presso pubblici esercizi/circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (piano bar, musica dal vivo, intrattenimento vocale, ecc.).

Si considerano altresì attività rumorose a carattere temporaneo soggette a deroga semplificata, organizzate da enti pubblici, soggetti privati, partiti, associazioni culturali, associazioni sportive, ecc., quelle di seguito indicate:

- **culturali**: conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza di qualsiasi genere, mostre, proiezioni cinematografiche ed altri affini;
- **sportive**: gare calcistiche, ciclistiche, podistiche, oltre a tornei o esibizioni collegate alle varie discipline sportive, con esclusione delle manifestazioni sportive che si svolgono all'interno di autodromi, motodromi, poligoni di tiro, strutture a carattere permanente specificatamente predisposte;
- **di intrattenimento e svago**: sfilate in maschera, carri allegorici, pesche di beneficenza, tombole, giochi vari, diffusione di musica, ecc. ;
- **feste religiose, patronali**, ecc. ;
- **promozionali**: mostre, esibizioni di prodotti artigianali, sfilate di moda, spettacoli di intrattenimento, ecc. ;
- **politiche**: cortei, comizi, raduni, ecc. .(fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale)

2. Le attività elencate potranno svolgersi in aree pubbliche o aperte al pubblico, in apposite aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo specificamente individuate nel PCAT, ovvero al di fuori delle medesime aree.

Le attività elencate non potranno svolgersi in aree ospedaliere; nel caso in cui si svolgessero in prossimità di case di riposo, scuole, ospedali, dovranno essere tali da non influenzarne i livelli acustici.

Le attività elencate non potranno in alcun caso essere svolte in concomitanza con l'orario di effettuazione di lezioni scolastiche.

3. Per attività rumorose soggette a deroga semplificata, la tabella seguente indica, in relazione alla tipologia di manifestazione, la durata massima (assoluta e riferita al totale annuo), i limiti orari giornalieri, i limiti di rumore in facciata presso i recettori sensibili (recettori più vicini o comunque più disturbati); i criteri seguiti considerano il tipo di manifestazione, il numero potenziale di persone coinvolte, gli aspetti sociali, politici e storici, la tradizione della manifestazione.

	Attività rumorosa	durata singolo evento (giorni)	durata totale anno (giorni)	limiti di orario (giornaliero)	limite in facciata [dB(A)]
1	attività all'aperto presso pubblici esercizi/circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (piano bar, musica dal vivo, intrattenimento vocale, ecc.)	≤ 16 (*)	30 (*)	dalle 9.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 00.30	70 dB(A)
2	concerti all'aperto presso zone individuate nel PCAT	5	60	dalle 15.00 alle 00.30	70 dB(A)
3	concerti all'aperto presso zone non individuate nel PCAT	3	30	dalle 15.00 alle 00.30	70 dB(A)
4	manifestazioni quali comizi politici e sindacali (**), commemorazioni pubbliche (**), manifestazioni a carattere benefico con diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi per dibattiti, luna park	≤ 7	60	dalle 10.00 alle 00.30	70 dB(A)
		> 7	30	dalle 10.00 alle 00.30	70 dB(A)
5	manifestazioni sportive (che si effettuano o si protraggono oltre le ore 21.00)	---	---	dalle 21.00 alle 00.30	70 dB(A)

(*) durate del singolo evento o totali superiori a 16 giorni non sono derogabili

(**) se di durata non superiore a 4 ore, in periodo diurno e non oltre le ore 20.00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per il solo uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce

I limiti acustici assoluti da non superare si intendono espressi come LAeq, misurati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui si svolgono le attività rumorose, in corrispondenza dei recettori, ovvero dei punti di maggiore esposizione, con tempo di misura superiore a 10 minuti; non si applica il criterio differenziale, sono escluse altre penalizzazioni (tonali, impulsive).

4. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga a limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 2.00 del 1° gennaio.

5. Considerata la particolarità del Carnevale a Montagnana, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 19.00 dello stesso giorno.

6. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.

7. Per le manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es. campionato di calcio, gare di atletica, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta al dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. Il Responsabile del Servizio si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenuta necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso, impartendo eventuali prescrizioni e, se necessario, limitando l'esercizio dell'attività sportiva qualora in evidente violazione delle disposizioni dirette alla salvaguardia della quiete pubblica.

8. Le manifestazioni temporanee rumorose quali raduni e sfilate di auto, moto storiche e similari, autorizzate dal Responsabile del Servizio, sono consentite negli orari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00 nel rispetto di quanto segue:

- il transito dev'essere limitato ad una lunghezza massima di percorso di 2.500 m.;
- vige l'obbligo di spegnimento dei motori durante le soste;
- devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento motori, manifestazioni acustiche rumorose non consentite dal nuovo Codice della strada.

Articolo 14 - Deroga ordinaria

Premesso:

- che le richieste di deroga ordinaria potranno essere presentate anche con unica istanza per più eventi nel corso dell'anno solare.

1. Per le attività rumorose a carattere temporaneo per le quali il titolare dell'attività ritenga di non poter rispettare le condizioni previste all'art.13 del presente regolamento (riferite sia ai livelli acustici che agli orari), è necessario presentare specifica domanda di autorizzazione in deroga ordinaria.

2. La richiesta, redatta dall'organizzatore/responsabile della manifestazione su modello predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e corredata della necessaria documentazione, in ragione della tipologia, deve essere inoltrata o al SUAP del comune di Montagnana per il tramite del portale informatico presso la Camera di Commercio di Padova o al Responsabile del Servizio per il tramite del protocollo comunale almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici se necessaria.

3. Non si concedono deroghe ad attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone in Classe 1 e 2, se non per casi di assoluta necessità.

4. L'Amministrazione comunale, valutate le motivazioni della richiesta di deroga (il Responsabile del Servizio può avvalersi anche del parere dell'ARPA e/o dell'ASL competente per il territorio) e la documentazione prevista (in allegato alla domanda di deroga), può autorizzare l'attività indicando limiti di durata (giorni e orari) e limiti di rumore (assoluti e differenziali), oltre a specifiche modalità tecniche, organizzative e procedurali atte a ridurre al minimo emissioni sonore e disturbo. L'Amministrazione comunale può prescrivere specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente l'autorizzazione in deroga.

5. In prossimità di edifici scolastici, ovvero per distanze inferiori ai 300 metri, il superamento dei limiti massimi da parte delle sorgenti rumorose è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche.

- 6.** Le metodologie di misura del livello equivalente di pressione sonora con filtro A sono quelle indicate dal D.M. 16/03/98.
- 7.** Sono considerate abusive le manifestazioni organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- 8.** Per le manifestazioni temporanee rumorose organizzate e autorizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, anche se affidate a ditte formalmente incaricate/controllate dalla stessa, è implicitamente concessa l'autorizzazione in deroga per il mancato rispetto dei limiti previsti nel presente Regolamento (riferiti sia ai livelli acustici che agli orari).
- 9.** Per le altre tradizionali manifestazioni fieristiche, di volta in volta l'Amministrazione potrà intervenire, qualora lo ritenga opportuno per la tutela della salute pubblica, sulla loro durata.

Articolo 15 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. I cantieri edili, stradali e assimilabili devono prevedere l'utilizzo di macchine/impianti, sia fissi che mobili, conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, marcati CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità.

La collocazione di macchine/impianti rumorosi deve avvenire in postazioni che consentano di limitare al massimo la rumorosità verso i recettori sensibili; devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti gestionali e tutti i comportamenti necessari per rendere meno rumoroso il loro utilizzo (es. carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, schermi costituiti da barriere anche provvisorie quali laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc.).

2. L'utilizzo degli avvisatori acustici è consentito, purché non se ne possa prevedere la sostituzione con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; ne è comunque vietato l'utilizzo improprio.

3. Per i cantieri edili, ai sensi della L.R. 21/99 i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

4. Per i cantieri stradali e assimilabili, riguardanti anche interventi straordinari di potatura e abbattimento piante, valgono le stesse limitazioni previste per i cantieri edili al comma precedente; la cittadinanza interessata dalla presenza del cantiere deve essere informata con congruo anticipo (almeno 7 gg).

5. L'utilizzo di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi all'interno di locali posti nello stesso fabbricato ove siano presenti recettori (es. unità abitative, uffici, ecc.) è consentito negli stessi giorni e negli stessi orari previsti al comma 3, posticipando l'inizio delle attività rumorose dalle ore 8.00 alle ore 9.00 il mattino e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 il pomeriggio. Macchine prive di certificazione non possono essere utilizzate.

6. Per le attività di cantieri edili e stradali che si devono svolgere in vicinanza di scuole, il superamento dei limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica Territoriale è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche/didattiche, fermi restando i limiti orari previsti ai commi 3 e 5 precedenti.

7. I **limiti** acustici assoluti da non superare, misurati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree di cantiere e in corrispondenza dei recettori, ovvero dei punti di maggiore esposizione, sono i seguenti:

- zone di Classe I: 65 dB(A)
- zone di Classe II, III, IV, V: 70 dB(A)
- zone di Classe VI: 75 dB(A).

Tali limiti si intendono espressi come LAeq, con tempo di misura superiore a 30 minuti; non si considerano il contributo del traffico veicolare, i limiti differenziali e altre penalizzazioni (tonali, impulsive).

8. Le metodologie di misura del livello equivalente di pressione sonora con filtro A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

9. Per i cantieri edili/stradali che debbano essere attivati per il ripristino urgente di servizi pubblici (acqua potabile, gas, linee elettriche, linee telefoniche, condotte fognarie, ecc.), ovvero per tutti i casi che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, dell'ambiente e/o del territorio, è concessa automaticamente deroga a tutti i limiti massimi di rumorosità e di orario e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione di intervento d'urgenza da trasmettere al comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale (anche a mezzo fax).

10. Qualora il titolare delle attività di cantiere ritenga di dover superare o non poter rispettare i limiti previsti nel presente regolamento (riferiti sia ai livelli acustici che agli orari), egli dovrà indirizzare al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, specifica domanda di autorizzazione in deroga ordinaria. Il Sindaco, valutate le specifiche motivazioni contenute nella richiesta di deroga e, se ritenuto necessario, sentito il parere degli organismi di controllo, potrà autorizzare in deroga le attività oggetto di richiesta, imponendo comunque prescrizioni, vista la Relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche

12. La domanda di autorizzazione in deroga ordinaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori o dell'inizio delle attività particolarmente rumorose per le quali si ritiene di non poter rispettare i limiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso in cui il cantiere operi in deroga, giorni, orari di lavoro e durata complessiva delle attività rumorose dovranno essere rese note agli abitanti limitrofi al cantiere, esponendo avviso in prossimità dell'ingresso del cantiere e/o in altri punti eventualmente richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

13. Le attività di cantieri edili e stradali in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ospedali, ecc.) devono sempre essere autorizzate in deroga dal Sindaco, secondo le modalità previste all'art. 14 del presente regolamento.

14. Per le attività connesse con il trattamento di inerti, ovvero lo sfruttamento di cave, l'estrazione di minerali, ecc. , valgono i limiti acustici previsti dal PCAT per la zona cui appartiene l'attività. Il Sindaco può autorizzare attività in deroga, a carattere temporaneo, ai limiti previsti dal PCAT.

15. Per cantieri edili, stradali, per la manutenzione del verde, canali, fossati, nei quali operi personale dipendente dall'Amministrazione comunale o ditte formalmente incaricate/controllate dalla stessa, sono automaticamente concesse autorizzazioni in deroga per il mancato rispetto dei limiti previsti nel presente regolamento (riferiti sia ai livelli acustici che agli orari).

E' fatto salvo l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per ridurre al massimo la rumorosità di cantiere e l'obbligo di cui al comma 12 relativo all'informazione degli abitanti limitrofi al cantiere.

16. A seguito di segnalazioni o lamentele da parte della cittadinanza, è fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare le autorizzazioni in deroga e/o la facoltà di impartire prescrizioni, previa verifica e/o accertamento fonometrico.

TITOLO V - UTILIZZO DI MACCHINE/IMPIANTI RUMOROSI

Articolo 16 - Impianti di trattamento dell'aria

1. La Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/97 disciplina le emissioni rumorose degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione per i quali sia prevista l'installazione di apparecchiature, canali di presa ed espulsione d'aria in parti esterne di edifici. Dovranno altresì essere rispettati il criterio differenziale di cui al del D.P.C.M. 14/11/97 e la normativa tecnica in materia di Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione.

2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando tutte le opportune misure atte a diminuire il disturbo delle persone, quali: idoneo posizionamento, supporti antivibranti, dispositivi silenziatori, ecc. .

3. Devono essere rispettati i limiti di zona previsti dal PCAT.

Articolo 17 - Utilizzo di macchine destinate all'agricoltura

1. Per le attività inerenti la conduzione di fondi agricoli, è consentito l'utilizzo di macchine agricole in orari ricompresi tra le ore 7.00 e le ore 12.30 e le ore 14.00 e le ore 20.00 per i giorni feriali e prefestivi, tra le ore 7.00 e le ore 12.30 per i giorni festivi.

2. Le macchine agricole a funzionamento continuo, quali ad esempio impianti di irrigazione con motore a scoppio o similari, dovranno essere installate a non meno di 300 m dal recettore sensibile più prossimo, garantendo comunque il rispetto dei limiti di zona previsti dal PCAT.

3. Le macchine agricole in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie in materia di contenimento delle emissioni acustiche, così come recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 18 - Cannoncini antigrandine o antistorno

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini antigrandine" o "cannoncini spaventapasseri", ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio.

2. E' vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti. Periodo di utilizzo nel corso dell'anno: dal 1 aprile al 30 ottobre e comunque per un periodo di tempo non superiore a sette mesi all'anno.

3. Per evitare manomissioni è necessario prevedere la perimetrazione del cannoncino o l'adozione di altre misure di pari efficacia.

Articolo 19 - Utilizzo di macchine/impianti da giardinaggio

1. Per le attività inerenti la gestione di giardini/parchi/spazi verdi, ai sensi della L.R. 21/99, è consentito l'utilizzo di macchine/impianti particolarmente rumorosi (es. sega a motore, tosaerba, decespugliatori, barre falcianti, soffiatori d'aria, ecc.) in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e le ore 15.00 e le ore 19.00 per i giorni feriali, tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 19.00 per il sabato e i giorni festivi.

2. Le macchine/impianti in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie, così come recepite dalla normativa nazionale, in maniera tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

3. L'utilizzo di tali macchine in luoghi nei quali non può essere generato disturbo per le persone non prevede limitazioni.

Articolo 20 - Segnalatori acustici di allarme

1. I segnalatori acustici di allarme, installati in edifici, su autoveicoli o altro, devono rispettare quanto segue:

- il segnale acustico emesso dall'allarme non deve essere percepito oltre i 250 m dal punto di emissione;
- la durata dell'emissione sonora non deve superare i 5 minuti;
- per i dispositivi antifurto installati su autoveicoli, l'emissione sonora deve essere intermittente e contenuta in un tempo massimo di 3 minuti;
- per allarmi installati in edifici, contestualmente al segnale acustico deve essere attivato automaticamente un segnale luminoso a luce rossa o arancio lampeggiante, visibile dall'esterno e posizionato in maniera tale da rendere facilmente localizzabile il punto di provenienza dell'allarme;
- il segnale acustico emesso dall'allarme non deve emettere suoni che possano essere confusi con le sirene d'allarme dei mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici è tenuto a comunicare alla Polizia Municipale e ai Carabinieri i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Per dispositivi già in uso, tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. E' vietato qualsiasi utilizzo improprio dei segnalatori acustici di allarme, quale ad es. l'attivazione volontaria dell'allarme acustico, se non per controlli o collaudi.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso si verificano condizioni anomale di funzionamento tali da creare disagio alla collettività, ne verrà disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne la disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore.

Articolo 21 - Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. L'utilizzo di sirene per segnalazione inizio e termine del lavoro è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00, purché lo stabilimento industriale non sia localizzato in prossimità di zone abitate.
2. Il segnale emesso dalla sirena non deve essere di durata superiore a 10 secondi, l'intensità deve essere mantenuta entro i limiti di emissione previsti dal PCAT.
3. Il Sindaco può concedere deroga a seguito di presentazione di relazione firmata da Tecnico Competente in Acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Articolo 22 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 9 "Piano generale degli impianti pubblicitari" che la vieta, per la comunicazione di tipo commerciale, su tutto il territorio comunale, fatte salve le diverse disposizioni in materia.
2. L'uso di altoparlanti, anche allestiti su veicoli, per pubblicità fonica all'interno e all'esterno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante, nei giorni feriali, secondo gli orari seguenti:
 - fuori dai centri abitati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
 - entro i centri abitati: nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. Per manifestazioni a carattere sportivo, culturale, sociale e religioso, può essere richiesta al Sindaco specifica e motivata deroga a giorni, orari e luoghi di cui al comma precedente, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l'intervento fonico.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nelle zone di Classe I e II (così come individuate nel PCAT), ovvero in aree ospedaliere e scolastiche ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m. E' fatta salva la pubblicità di pubblica utilità.
5. Per attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto, con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della L. 130/75. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. E' fatto salvo comunque il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.
7. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Articolo 23 - Autolavaggi

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e più in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, compressori, spazzole rotanti, elettroventilatori, ecc.) è consentito nel rispetto dei limiti previsti dal PCAT, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Se il titolare dell'attività ritiene di non poter rispettare i limiti acustici di legge e/o gli orari indicati al comma precedente, dovrà indirizzare al Sindaco per il tramite del SUAP Comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga.
3. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile del Servizio si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la sospensione o la limitazione dell'attività rumorosa. In caso di sospensione, la riattivazione dell'attività rumorosa è condizionata alla regolarizzazione della posizione.
4. Le attività di nuovo insediamento di cui al comma 1, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 200 m dalle stesse.

Articolo 24 - Fuochi d'artificio

1. Fatti salvi i fini tecnici o l'utilizzo agricolo, l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi è vietato su tutto il territorio comunale.
2. Le manifestazioni pirotecniche devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, previo parere/autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e presentazione di richiesta da parte del soggetto titolare della manifestazione.
3. Per l'accensione di fuochi d'artificio nel corso di manifestazioni temporanee rumorose organizzate e autorizzate dall'Amministrazione comunale, non è necessaria autorizzazione in deroga per attività rumorosa purché il SUAP Comunale riceva, entro 7 giorni dalla data prevista per la manifestazione, copia dell'autorizzazione all'accensione dei fuochi inviata alla Questura a cura del titolare/proponente la manifestazione.

Articolo 25 - Attività sportive rumorose

1. Sono considerate attività sportive rumorose tutte quelle che prevedono l'utilizzo di motori a scoppio e/o armi da fuoco.
2. Ai sensi della L.R. 21/99, le attività sportive o ricreative rumorose (es. motocross, go-kart, tiro a volo, ecc.) sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Sindaco, tenuto conto della tipologia e degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
3. Per le attività sportive che si svolgono presso il crossodromo, valgono i limiti fissati dal PCAT e le disposizioni previste dal D.P.R. 304/01; non si applica il valore limite differenziale così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97. Al di fuori del sedime del crossodromo devono essere rispettati i limiti di immissione previsti dal D.P.R. 304/01. Tutte le attività motoristiche (gare, prove, dimostrazioni, ecc.) devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 22.00, con un periodo di sospensione di 2 ore dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
Attività motoristiche previste la di fuori degli orari indicati devono essere autorizzate in deroga dal Sindaco.
4. Per le attività sportive che si svolgono presso il campo volo non si applica il valore limite differenziale così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97. Tutte le attività motoristiche (gare, prove, dimostrazioni, ecc.) devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 20.00, con un periodo di sospensione di 2 ore dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
Attività motoristiche previste la di fuori degli orari indicati devono essere autorizzate in deroga dal Sindaco.

Articolo 26 - Attività di raccolta rifiuti, pulizia del suolo

1. Devono essere utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica; per la minimizzazione delle emissioni acustiche devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dal costruttore quali manutenzioni programmate, lubrificazione degli organi in movimento, sostituzione degli organi usurati, ecc. .

Articolo 27 - Disturbo della quiete pubblica

1. Ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento, sono vietati di norma tutti i rumori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
2. Nelle civili abitazioni devono essere evitati rumori che possano provocare disturbo alle persone, con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 8.00; tra i rumori da evitare rimangono compresi quelli derivanti dall'utilizzo di condizionatori, frigoriferi, autoclavi, caldaie, ascensori, impianti tecnologici in genere; a tale limitazione è pure soggetto l'utilizzo di strumenti musicali e simili, apparecchi radio, televisivi e simili.
3. Nei centri abitati del territorio comunale è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino il riposo o le occupazioni dei cittadini, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, in particolare nel periodo notturno.
4. Per i pubblici esercizi e i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici o spazi confinanti con private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione

musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali. I titolari delle sopraelencate attività dovranno garantire di non arrecare disturbo all'esterno nelle seguenti fasce orarie:

- a. dalla domenica al giovedì dalle ore 23.30 alle ore 7.00
- b. il venerdì e il sabato dalle ore 24.00 alle ore 07.00

5. Gli esercizi che confinano con spazi abitativi e/o che esercitano l'attività su plateatici limitrofi a spazi abitativi, che effettuano od intendono effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande senza altre attività rumorose complementari, devono garantire che il rumore prodotto dall'attività (interna ed esterna) sia contenuto entro i limiti di legge come disciplinati dal presente regolamento.

In particolare sono richieste:

- l'adozione di misure strutturali e gestionali per evitare che il rumore connesso all'attività (emissioni da impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti acustici previsti dalla normativa;
- il rispetto delle regole della convivenza civile.

Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile del Servizio si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la sospensione o la limitazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago. In caso di sospensione, la riattivazione dell'attività rumorosa è condizionata alla regolarizzazione della posizione.

6. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore "a tutto gas", provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Sono inoltre stabiliti i seguenti divieti:

- fare funzionare il motore a regime elevato e a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

7. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc. .

Articolo 28 - Altre attività rumorose

1. Tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali ad esempio piccoli lavori edili, traslochi, ecc. , comunque svolti a fini privati, potranno essere svolte nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00.

2. Musicisti e sbandieratori: le attività di preparazione/addestramento/allenamento di musicisti/sbandieratori potranno svolgersi senza arrecare disturbo alla popolazione, in aree con bassa densità abitativa o limiti di zona elevati (es. aree industriali di classe V o VI), solo in giorni feriali in orari compresi tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 alle ore 23.00.

TITOLO VI - CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 29 - Competenze del Comune

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale:

- la classificazione acustica del territorio comunale predisponendo il Piano di Classificazione Acustica Territoriale (PCAT), integrato con tutti gli strumenti urbanistici di controllo e gestione del territorio;
- l'adozione di regolamenti attuativi per la gestione dell'inquinamento acustico;
- l'adozione di piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico generato da sorgenti di rumore fisse, da traffico veicolare, ecc. ;
- il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee/manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli temporanei/mobili.

2. Per le attività di controllo, anche a seguito di esposto scritto, l'Amministrazione comunale si avvale del supporto dell'ARPAV al fine di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate da presente regolamento.

Articolo 30 - Sanzioni amministrative

1. Spetta al Comune territorialmente competente l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e della L.R. 21/99 per mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.

3. In base alla L.R. 21/99, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee comporta una sanzione amministrativa da € 300,00 a 900,00; per il superamento dei limiti fissati dal PCAT a tutela di zone particolarmente sensibili di cui all'art.3, c.2 della L.R. 21/99 è prevista una sanzione amministrativa da € 1000,00 a 3000,00.

4. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 844 e 2043 del C.C..

Articolo 31 - Sanzioni penali

1. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 650, 659 e 660 del C.P., per la mancata osservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Articolo 32 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. Ai sensi della L.R. 21/99, per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale dell'ARPAV competente per il territorio.

TITOLO VII - SOSPENSIONE/REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 33 - Sospensioni, revoche

1. Il ripetuto mancato rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa e la revoca della licenza/autorizzazione d'esercizio, fino all'avvenuta regolarizzazione.
2. Il titolare dell'attività rumorosa può essere diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Responsabile del Servizio idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro il termine indicato nell'atto di diffida.
3. Scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, nel caso il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, può disporre alternativamente:
 - la riduzione degli orari di utilizzo dell'apparecchiatura o attività rumorosa;
 - l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino alla regolarizzazione;
 - la sospensione dell'attività rumorosa fino alla regolarizzazione;
 - la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino alla regolarizzazione.
4. Per attività temporanee in deroga, in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla deroga stessa, il Sindaco può revocarla imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PCAT e dalle vigenti normative; in alternativa può modificare le condizioni di deroga, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
5. I provvedimenti di revoca di cui al comma precedente potranno essere adottati anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 34 - Provvedimenti d'urgenza

1. Il Sindaco, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela pubblica o ambientale, può disporre l'eliminazione immediata delle cause che determinano l'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza a carattere di urgenza:
 - limiti di orario per attività rumorose straordinarie, non considerate nel presente regolamento;
 - l'inibizione totale o parziale di determinate attività, anche se autorizzate in deroga.Tali disposizioni non possono essere estese ai servizi pubblici essenziali, essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Coordinamento con gli altri strumenti urbanistici

1. Tutti gli strumenti urbanistici vigenti o di prossima adozione dovranno essere coordinati con quanto previsto dal PCAT.

2. Dovranno essere adeguati il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo delle emissioni rumorose derivanti dalla circolazione di autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari in materia di acustica comunale ed entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della delibera Consiliare di approvazione.